



L'arresto di un avvocato e la difesa di un principio: quando la corporazione non c'entra affatto.

L'arresto dell'avv. Salvatore Maria Lepre sollecita alcune riflessioni che prescindono in modo assoluto dal merito della vicenda processuale che riguarda il collega e sulla quale l'Unione delle Camere Penali, come sempre è accaduto in passato in casi analoghi, non vuole e non può in alcun modo intervenire.

Innanzitutto, come già sottolineato dalla Camera Penale di Napoli nel proprio documento del 18/12/2012, occorre ribadire, per il collega Lepre così come per qualunque altro cittadino, che la custodia cautelare in carcere, nell'ambito delle possibili misure previste dal codice, rappresenta una eventualità confinata ad ipotesi assolutamente residuali ed eccezionali. Ciò a maggior ragione quando i reati che si vogliono prevenire siano commessi nell'esercizio di una determinata attività o qualifica rispetto alla quale sono previste dall'ordinamento specifiche misure assai meno afflittive e, per certi versi, anche più efficaci.

Non è possibile che la magistratura continui a sostenere pubblicamente, nei propri documenti, nei propri convegni ed in tutte le manifestazioni associative la necessità di limitare drasticamente il ricorso alla custodia inframuraria per non aggravare ulteriormente le drammatiche condizioni delle carceri del paese salvo, poi, nella quotidiana pratica giudiziaria, soffrire di evidenti amnesie ed utilizzare lo strumento custodiale in modo totalmente svincolato dai parametri della adeguatezza e della proporzionalità per commisurararlo solo e soltanto ad una funzione meramente punitiva.

Ma nella vicenda in esame l'aspetto che più di ogni altro desta la preoccupazione dei penalisti italiani è che, per quanto si è potuto apprendere dagli organi di informazione, la misura si fonderebbe tra l'altro su una prolungata e continuativa attività di intercettazione ambientale avvenuta nello studio del professionista e proseguita per diversi mesi.

E' del tutto pleonastico ricordare in questa sede i principi che regolano la materia della captazione delle conversazioni tra difensore e proprio assistito ed i limiti, anche di natura



costituzionale, che investono tale attività. Soltanto l'idea che, per lunghi mesi, ciò che si è detto intorno alla scrivania di un avvocato, nella sacralità del suo studio professionale, sia stato puntualmente ascoltato ed annotato dalla Polizia Giudiziaria è cosa che ci lascia esterrefatti.

I penalisti sanno bene che quanto è accaduto non è altro che il precipitato di una giurisprudenza che, con il passare del tempo, attraverso decisioni sempre più aggressive nei confronti della funzione difensiva, ha sostanzialmente abrogato il divieto, tassativo ed inderogabile, di intercettazione dei colloqui fra difensore ed assistito, pleonasticamente ed ipocritamente ancora oggi scolpito nell'art. 103 del codice di procedura penale. Quando si consolida la perversa interpretazione secondo la quale prima si ascolta, poi si annota e soltanto in un momento successivo si stabilisce se quella conversazione sia utilizzabile o meno ai fini processuali, è evidente a tutti che la garanzia che il legislatore aveva previsto a tutela della riservatezza dell'attività difensiva viene svuotata di ogni significato e si traduce in un inutile orpello.

Quello che non si vuole comprendere - purtroppo anche da parte della magistratura associata che bolla frettolosamente come "corporativo" ogni nostro intervento sul punto - è che la segretezza della funzione difensiva non è affatto una garanzia per la persona fisica del difensore e tanto meno una previsione di impunità per il professionista coinvolto ma rappresenta invece un baluardo invalicabile a tutela delle garanzie dello stesso cittadino indagato o imputato. Ciò che viene massacrato attraverso la sistematica captazione delle conversazioni tra avvocato e cliente non è l'avvocato, ma la libertà del cittadino che a lui si affida e, in definitiva, il suo sacrosanto diritto a difendersi.

Proprio il caso in questione rappresenta una plastica dimostrazione di quanto sin qui detto. In tutto il periodo in cui è rimasta in funzione la microspia sistemata sotto la scrivania del collega, quali e quanti colloqui di ignari cittadini sono stati ascoltati e, magari, diligentemente trascritti dalla polizia giudiziaria? Quante confidenze sono giunte alle orecchie degli investigatori? E su queste informazioni, gli infaticabili ascoltatori hanno o non hanno orientato la propria attività investigativa? Come si fa a non cogliere il devastante corto circuito che si realizza attraverso una siffatta incursione negli spazi più intimi e riservati dell'attività difensiva?



In questa prospettiva, tanto per fare un esempio, assume contorni francamente inquietanti l'episodio – pure riportato dalla stampa – che ha visto, pochi giorni or sono, l'arresto di un latitante proprio nello stesso studio professionale in cui erano in corso le captazioni. Questo fatto non turba nessuno?

Il collega Lepre avrà modo di difendersi nelle sedi opportune ed il mondo forense gli augura, con tutto il cuore, di dimostrare non soltanto la propria innocenza ma anche la trasparenza e la correttezza della propria attività professionale.

Per il momento, però, una vittima già c'è e non ha nulla a che vedere con il merito delle accuse che vengono rivolte al professionista: è il diritto di difesa, il diritto per ogni cittadino di costruire in assoluta libertà ed al riparo da sguardi indiscreti la strategia che ritiene più utile per respingere le accuse che gli vengono mosse. E' un diritto che riguarda tutti noi. Avvocati, magistrati, poliziotti e comuni cittadini. Ogni insulto a questo diritto rende il nostro sistema giudiziario meno libero e meno giusto.

Roma, 20 dicembre 2012

La Giunta